



COMUNE DI SIAMAGGIORE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 06/04/2023

Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, divieto utilizzo acqua per scopi potabili ed alimentari nel Comune di Siamaggiore.

L'anno Duemilaventitre il giorno Sei del mese di Aprile, nel proprio ufficio

IL SINDACO

Premesso che:

- A.R.P.A.S. in data 05/04/2023 ha emanato un comunicato relativo alla qualità dell' acqua erogata all'abitato del Comune di Siamaggiore, in cui si evidenziano le seguenti non conformità ai requisiti minimi per i valori dei parametri stabiliti nell'allegato I parti A e B del D.Lgs. 18/2023 (che abroga il D.Lgs. 31/2001) nelle acque campionate dai tecnici in data 03/04/2023;
- Con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1097 del 06/04/2023 l'Asl di Oristano ha proposto al Sindaco del Comune di Siamaggiore di:
 - emanare un'ordinanza cautelativa che vieta l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili ed alimentari mentre sono consentiti per gli usi domestici e per l'igiene della persona;
 - divulgare con tempestività ed efficacia il provvedimento ai consumatori;

Visto il D.lgs. n. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 secondo cui per acque destinate al consumo umano si intendono *"le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori"*;
- l'articolo 10 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 *"Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato I, l'autorità d'ambito, d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformità, indica i procedimenti necessari per ripristinare la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana. Sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unità sanitaria locale informa l'autorità d'ambito, affinché la fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo*

conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano. Le autorità competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati";

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

Considerato che l'ASL di Oristano ha chiesto all'Ente Gestore del servizio idrico Abbanoa S.p.a. di:

- effettuare il monitoraggio dei parametri non conformi e trasmettere i referti analitici qualora i valori siano rientrati nella norma;
- garantire ai consumatori interessati dal provvedimento un adeguato servizio sostitutivo di fornitura di acqua potabile, nel modo più efficace al fine di ridurre al minimo i disagi della popolazione, in particolare alle fasce più deboli (autobotti e/o punti di prelievo agevolmente raggiungibili ed accessibili) e darne opportuna informazione all'utenza interessata entro 24 ore;

Considerato che, nelle more della verifica dell'efficacia degli interventi adottati, le acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee per scopi potabili ed alimentari mentre sono consentiti gli usi domestici e per l'igiene della persona;

Ravvisata la necessità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, di adottare apposita ordinanza cautelativa che dispone il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili ed alimentari nel Comune di Siamaggiore, mentre sono consentiti gli usi domestici e per l'igiene della persona;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili ed alimentari nel Comune di Siamaggiore dalla data odierna e sino a nuova comunicazione. Sono consentiti gli usi domestici e per l'igiene della persona.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Oristano, Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, ASL Oristano, Abbanoa S.p.A., alla Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine. Il presente atto sia altresì adeguatamente pubblicizzato tramite l'albo pretorio online e il sito istituzionale dell'Ente.

DEMANDA

Agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera.

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso:

- Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al TAR Sardegna nei termini e con le modalità previsti dalla L. n. 1034/1971 e ss.mm.ii.;
- entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. n. 1199/1971 dalla data di notifica del presente atto.

Siamaggiore 6 Aprile 2023

**Il Sindaco
Davide Dessì**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

Siamaggiore, li

Il Dipendente addetto
